

**SCHEDA**

**DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MINORI STRANIERI  
RESIDENTI IN ITALIA MEDIANTE L'AMMISSIONE NELLE SOCIETÀ SPORTIVE  
APPARTENENTI ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI, ALLE DISCIPLINE ASSOCIATE O  
AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA**

(A.S. 1871)

**Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva**

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare approvato in via definitiva al Senato il 14 gennaio 2016 è stato presentato alla Camera il 14 gennaio 2014 e approvato in prima lettura il 14 aprile 2015.

Il provvedimento intende assicurare il tesseramento dei minori stranieri presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.

Attualmente, le procedure per il tesseramento sono fissate dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei principi stabiliti dal CONI<sup>1</sup>.

Ne scaturisce un quadro disomogeneo con regolamenti tra le federazioni sportive spesso molto differenti tra loro che, in alcuni casi, impedisce a giovani talenti, figli di genitori extracomunitari nati e cresciuti in Italia, di poter proseguire un percorso sportivo per motivi legati alla cittadinanza.

Peraltro, il **Libro bianco sullo sport del 2007** - COM (2007) 391 definitivo - che dedica uno specifico paragrafo, il 2.5, al potenziamento "dello sport per l'inclusione sociale, l'integrazione e le pari opportunità", afferma il principio secondo il quale "Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d'integrazione degli immigrati".

Il disegno di legge si compone di un solo articolo. Il primo comma concede ai minori di anni diciotto che non siano cittadini italiani e che risultino regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, di poter essere tesserati presso società sportive

---

<sup>1</sup> Al CONI – confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (cfr. articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242), è affidata l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, dello Statuto (adottato dal Consiglio nazionale l'11 giugno 2014), detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione di atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.

appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni **ed enti**<sup>2</sup> di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, così come modificato da un emendamento approvato in VII Commissione della Camera dei Deputati, il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, **dopo** il compimento del diciottesimo anno di età, **fino al** completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo ai presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta. Vengono quindi superati eventuali dubbi interpretativi, in considerazione delle possibili lungaggini della procedura di acquisizione della cittadinanza da parte degli atleti che ne sono privi.

---

<sup>2</sup> Con un emendamento approvato alla Camera è stata aggiunta la dicitura "enti" ricomprendendo anche, ai sensi degli articoli 26 e seguenti dello Statuto del CONI, le associazioni che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività motorie-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento degli enti di promozione sportiva, approvato dal Consiglio nazionale del CONI il 17 dicembre 2010, gli enti di promozione sportiva promuovono e organizzano attività motorio-sportive, sia a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, sia agonistiche e formative (pubblicazioni, convegni, ecc.).